

P. 108



COMUNE DI GRUARO (VE)

AREA TECNICA

N. 3/TEC.

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 9 DEL 12-01-2021

OGGETTO: Affidamento incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per il progetto denominato "Recupero edilizio per il miglioramento strutturale alle azioni sismiche della palestra della scuola primaria Edmondo De Amicis del capoluogo" Determina a contrarre - CUP: J19D20000880007 - CIG: ZEF3070E3A

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 599 del 21.04.2015, la Regione Veneto ha approvato il Piano Triennale e i Piani Annuali del Fabbisogno 2015-2017, inserendo il progetto del Comune di Gruaro, denominato "Ampliamento delle Scuole Elementari Statali Edmondo De Amicis del Comune di Gruaro", con un'importo finanziabile a contributo pari a € 255.650,72;
- con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 07.03.2017, la Regione Veneto stabiliva che, conformemente a quanto disposto dal Bando approvato con DGR n. 158 del 10.02.2015 e integrato con provvedimento n. 219 del 24.02.2015, gli Enti titolari degli interventi elencati nell'Allegato A) "Piano Annuale del Fabbisogno per l'edilizia scolastica 2017 (D.L. 12/09/2013 n. 104, art. 10; Dec. Interm. 23.01.2015) – Elenco degli interventi ammessi all'aggiornamento" potevano presentare apposita istanza di aggiornamento;
- alla conclusione del procedimento regionale di cui agli "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica - Piano Triennale 2017 a valere sulle economie dei mutui BEI 2015", per il Comune di Gruaro veniva assegnato il codice MIUR 270180642 riguardante il progetto ripresentato dall'ente e denominato "Sistemazione, messa a norma ed ampliamento della scuola elementare E. De Amicis in Via L. Da Vinci", con un quadro economico ammesso di € 425.739,21 su un quadro economico di progetto di € 490.000,00 e che l'importo del Mutuo BEI diventava definitivamente di € 191.389,93;
- successivamente, in conseguenza sia delle mutate esigenze scolastiche conseguenti alla rilevante diminuzione di alunni frequentanti, sia per l'obbligo di dover prioritariamente intervenire nello stabile (scuola e palestra) per ragioni legate alla vulnerabilità sismica dell'immobile, l'amministrazione comunale ha ritenuto di non dover più procedere alla realizzazione del suddetto ampliamento ma di dover procedere invece all' adeguamento sismico dell' immobile, cominciando prioritariamente e distintamente con la palestra;

- con deliberazione è stato quindi approvato un nuovo progetto definitivo dell'importo complessivo di € 279.500,00, in sostituzione di quello già ammesso a contributo, riguardante ora il miglioramento sismico della palestra scolastica della scuola elementare E. De Amicis;
- con nota in data 07.05.2020 prot. n. 3392, alla quale è stato quindi allegato il suddetto nuovo progetto definitivo in sostituzione di quello precedente, l'amministrazione comunale ha formulato alla Regione Veneto e al MIUR la richiesta del prescritto "Nulla Osta regionale" per la rimodulazione progettuale, così come stabilito dalle Linee Guida di cui al MUTUO BEI, con la contestuale richiesta di conferma della concessione del finanziamento di € 191.389,93 di cui al mutuo medesimo, al fine di poter procedere successivamente con la stesura del progetto esecutivo e dar poi corso alle procedure di gara;
- tuttavia, a seguito di tale istanza comunale, la Regione Veneto con propria nota in data 14.08.2020 (ns. prot.n. 6039/2020), al fine di poter rilasciare il "Nulla Osta" regionale per la rimodulazione del progetto (evoluzione progettuale), ha invece inteso richiedere "anticipatamente" la consegna del progetto esecutivo, riguardante ora il miglioramento sismico della palestra scolastica, sottolineando nel contempo che l'amministrazione comunale di Gruaro doveva, ad ogni modo, preoccuparsi di dover obbligatoriamente approvare la "PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE" entro il nuovo termine stabilito con Decreto del MIUR n. 34 del 12.06.2020, ovvero entro il 31.10.2020;

Per quanto sopra premesso, si è reso pertanto necessario provvedere all'acquisizione del progetto esecutivo, documento indispensabile per la Regione al fine del rilascio del "Nulla Osta" regionale;

Dato atto che per soddisfare le richieste della regione, l'amministrazione si è vista costretta ad accelerare, in una situazione oggettivamente **"imprevista e imprevedibile"**, tutte le fasi previste dal codice degli appalti, comprese quelle inerenti l'affidamento degli incarichi per la progettazione esecutiva e l'eventuale piano per la sicurezza, il tutto nelle **"MORE DELL'OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA REGIONALE"**;

Precisato che l'eventuale PSC, anche se non obbligatorio in quella prima fase in quanto, sulla scorta del progetto definitivo, si era presunta nel futuro cantiere la presenza di una sola impresa (quella esecutrice), è stato ad ogni modo ritenuto opportuno dal R.U.P. la predisposizione, in via precauzionale, del PSC al fine di una più esatta definizione del progetto esecutivo da parte del progettista;

Pertanto, con determinazione n. 277 del 31.08.2020, è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione esecutiva dei lavori di miglioramento strutturale alle azioni sismiche della palestra della scuola elementare Edmondo De Amicis del Capoluogo, all'ing. Drigo Roberto, con studio tecnico a Fossalta di Portogruaro (Ve), verso il corrispettivo di €. 14.210,56 contributo integrativo ed iva di legge compresi, mentre, per le ragioni sopracitate e richiamate nella citata determina 277/TEC/BIS/2020, con successiva determinazione n. 278 del 31.08.2020, è stato affidato l'incarico professionale per la stesura del piano di sicurezza al geom. Luca De Luca, con studio tecnico a Fossalta di Portogruaro (Ve), verso il corrispettivo di €. 1.909,24 contributo integrativo ed iva di legge;

Dato atto inoltre che, in quella prima fase, condizionata anche dalle notevoli difficoltà che la pandemia in atto (ndr. COVID-19) ha determinato nell'azione del R.U.P. (unica e sola figura professionale in servizio presso l'Ufficio Tecnico dell'ente), con determinazione 277/TEC/BIS in data 31.08.2020 si è provveduto comunque ad attivare le prime procedure inerenti la nomina della Direzione Lavori, con tutte le limitazioni del caso, al fine di poter procedere anche all'indizione della gara per l'affidamento dei lavori;

Precisato invece che con la medesima determinazione si confermava la facoltà riservata al R.U.P. dell'eventuale nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nomina alla quale si sarebbe provveduto solo dopo la verifica, da effettuarsi congiuntamente con il progettista

estensore del progetto esecutivo (prima della sua approvazione), e quindi la conferma o meno della necessità di individuare tale figura professionale;

Precisato che il progetto esecutivo con il relativo piano sicurezza è stato successivamente approvato con delibera della G.C. n. 76 del 26.09.2020 e quindi trasmesso alla Regione Veneto e al MIUR, con nota prot.n. 7406 del 29.09.2020, al fine di poter finalmente acquisire il citato nulla osta regionale;

Dato atto che a seguito delle verifiche del progetto esecutivo, effettuate contestualmente con il professionista incaricato prima della sua approvazione, e sentito altresì preventivamente a tal riguardo l'estensore del piano per la sicurezza, si è di comune accordo confermata la non necessità della nomina, in quella prima fase propedeutica per la determinazione delle procedure di gara, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in quanto veniva confermata la presenza (presunta) nel futuro cantiere di una sola impresa;

Data la ristrettezza dei tempi a disposizione del R.U.P., che ha agito e agisce tuttora anche come responsabile dell'Area Tecnica, al fine di rispettare il termine per l'approvazione della "proposta di aggiudicazione", su espressa disposizione dell'amministrazione comunale che, ricordato, ha inteso di dover procedere comunque anche in assenza del citato nulla osta, si è provveduto ad ogni modo all'espletamento delle procedure di gara;

Pertanto, in esecuzione alla determinazione a contrarre n. 339 del 01.10.2020 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Gruarò, si è dato pertanto corso all'avvio della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori denominati: "RECUPERO EDILIZIO PER IL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ALLE AZIONI SISMICHE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS DEL CAPOLUOGO";

Con successiva determinazione n. 369 del 21.10.2020 del Responsabile dell'Area Tecnica è stato quindi approvato il verbale di gara e approvata la "proposta di aggiudicazione" entro il termine stabilito per il giorno 31.10.2020, ma con la prescrizione che l'aggiudicazione definitiva e quindi la sottoscrizione del contratto potevano avvenire, in ogni caso, solo dopo l'acquisizione del Nulla Osta Regionale;

Che tale prescrizione confermava di fatto che il R.U.P., per tutti i procedimenti e provvedimenti adottati (e da adottare), si è imbattuto in quelle condizioni "impreviste e non prevedibili" previste dal codice che oggettivamente hanno condizionato, congiuntamente con le difficoltà causate dal persistere della pandemia (COVID-19), l'operato del medesimo;

Che con nota protocollo 8255 del 27.10.2020 trasmessa via PEC, l'amministrazione comunale di Gruarò ha quindi formalmente comunicato alla Regione Veneto e al MIUR di aver rispettato, nonostante tutte le difficoltà intrinseche ed estrinseche, il termine imposto per l'approvazione della "proposta di aggiudicazione";

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1618 del 24.11.2020 ad oggetto: "COMUNE DI GRUARÒ (VE) – Programmazione straordinaria per l'edilizia scolastica – Triennio 2015 2017 – Piano attuativo 2017 – Economie 2015 – Nulla osta aggiornamento del progetto originariamente ammesso a finanziamento (D.L. 12/09/2013 n. 104, art. 10; Decreto MIUR n. 2 del 03.01.2019; DR 110 del 05.11.2018)", è stato finalmente rilasciato il nulla osta richiesto, trasmesso formalmente dalla direzione regionale di riferimento al Comune di Gruarò con nota prot. 18221-414559/2020, registrata al protocollo comunale al n. 736 del 27.01.2021;

Preso atto che con tale nulla osta è stato altresì confermato il contributo di € 191.389,93 finanziato con i fondi di cui al Mutuo BEI a favore del Comune di Gruarò;

Che con la conferma definitiva del finanziamento concesso si è pertanto potuto completare tutte le azioni "sospese" in relazione all'attività svolta con la condizione "NELLE MORE DELL'OTTENIMENTO DEL NULLA OSTA REGIONALE";

Che pertanto, a seguito del rilascio del sopra citato nulla osta e della conferma della copertura finanziaria dell'opera, con determinazione n. 513 del 22.12.2020 sono stati affidati definitivamente alla ditta Bincoletto Mario s.r.l. – P.I.: 04003210277, con sede a San Donà di Piave (Ve) in via Armellina n. 5, i lavori relativi al “recupero edilizio per il miglioramento strutturale alle azioni sismiche della palestra della scuola primaria Edmondo De Amicis del capoluogo”, verso il corrispettivo di €. 182.472,50 corrispondenti ad un ribasso d'asta pari al 5,915% oltre ad €. 11.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché €. 19.377,25 per iva di legge e per un totale complessivo di €. 213.149,75;

Che il relativo contratto d'appalto è stato poi stipulato, in forma pubblica, con atto repertorio n. 1701 del 28.01.2020 e regolarmente registrato;

Riscontrato che, diversamente da quanto presunto nelle fasi antecedenti le procedura di gara, si è ora convenuta l'opportunità di nominare comunque la figura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), in quanto è emersa l'esigenza, non preventivata, di coordinare i lavori affidati all'impresa con la contestuale attività scolastica che, per ragioni non dipendenti dall'amministrazione comunale, non viene sospesa;

Ritenuto necessario quindi provvedere alla nomina di tale figura professionale;

Confermata la mancanza agli atti del Comune di Gruaro di proposte da parte di altre amministrazioni pubbliche che si sono preventivamente rese disponibili ad assumere in genere incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'individuazione di un professionista esterno a cui affidare l'incarico di che trattasi;

Tenuto conto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è comunque necessario, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, stabilire le fasi per la scelta dell'operatore economico;

Stimata sommariamente l'entità della spesa e considerata la particolare natura della prestazione in oggetto, il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente, viene individuato nella procedura di cui alla parte II, titolo I, “Contratti sotto soglia”, del succitato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del citato decreto che stabilisce che per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro (ora elevato a € 75.000,00 con la legge 120/2021) è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Considerando che sia opportuno quindi, anche nel rispetto dell'art. 3 della legge 241/1990, quale principio di ordine generale dall'azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché si ritiene opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto secondo quanto segue:

- per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è nettamente inferiore a € 40.000,00 (ora € 75.000,00) e stimato in € 4.000,00 esclusi oneri accessori e IVA di legge, e come tale la legge ne ammette l'acquisizione in via diretta;
- per parte di motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare una più snella e semplificata acquisizione di lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse, procedura da effettuarsi con affidamento diretto, previo verifica sulla congruità dei prezzi offerti per le prestazioni richieste;

Sottolineata l'urgenza di dover procedere con la massima urgenza alla consegna dei lavori all'impresa appaltatrice, si ritiene opportuno di poter procedere all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto, mediante affidamento diretto al medesimo professionista che ha redatto il piano di sicurezza allegato al progetto esecutivo dell'opera, e ciò per oggettive ragioni di continuità e di convenienza, prevista la disponibilità del medesimo a tal riguardo;

Dato atto che con il presente incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e con il precedente incarico per la stesura del piano di sicurezza affidato al medesimo professionista, l'importo complessivo rimane nettamente e di gran lunga inferiore alla soglia di € 40.000,00 (ora € 75.000,00) prevista dal codice degli appalti;

Ritenuto pertanto doveroso, stante la ristrettezza dei tempi a disposizione, al fine di rispettare la tempistica imposta dal M.I.U.R. per la rendicontazione dell'opera prevista per il giorno 15.10.2021, di poter richiedere una preventiva proposta economica al medesimo professionista che ha già a suo tempo redatto il piano di sicurezza dei lavori in argomento, professionista individuato a suo tempo sulla scorta degli atti depositati in Comune di Gruaro;

Che tale scelta è ampiamente motivata e giustificata per le ragioni sopra richiamate e dal fatto che, oggettivamente, il medesimo professionista garantisce dal punto di vista tecnico, in quanto già in possesso degli elaborati, dei rilievi e soprattutto delle conoscenze dirette dell'immobile, il rispetto dei tempi ristrettissimi a disposizione e imposti dal M.I.U.R.;

Precisato inoltre che il suddetto professionista, con il quale sarà negoziato dal R.U.P. per l'esecuzione della prestazione in parola, l'importo di € 4.000,00 (al netto del contributo integrativo e all'IVA nella percentuale del 22%), con l'importo del precedente incarico per la redazione del PSC, risulterebbe aver ricevuto incarichi il cui importo complessivo è di gran lunga inferiore alla soglia di € 40.000,00 (ora € 75.000,00);

Che in ogni caso non esiste per il professionista l'obbligo di iscrizione al portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto non obbligatorio per legge;

Ribadito pertanto che la procedura più consona e veloce consentita dalla normativa in materia di cui al vigente codice dei contratti e ss.mm.ii., nell'ambito della massima discrezionalità concessa all'amministrazione comunale, è quella inerente l'affidamento diretto in considerazione che trattasi di prestazioni professionali il cui importo è ampiamente inferiore a quello previsto dal codice;

Di dare atto che l'affidamento dell'incarico verrà decretato comunque con valutazione della congruità dei prezzi offerti, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto necessario a tal fine prenotare, per l'affidamento del servizio professionale in oggetto, la spesa presunta di € 5.000,00 ogni onere compreso, imputandola al capitolo 10201 "Adeguamento sismico palestra comunale GC.29_2020 E3022" – Codice di Bilancio n. 06.02-2.02.01.04.002 – Esercizio Finanziario 2021, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è confermato nella persona del geom. Bortolami Giancarlo, dipendente di questa Amministrazione, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Di dare atto dell'avvenuta acquisizione del relativo CIG n. ZEF3070E3A;

Precisato che prima dell'affidamento si procederà ad acquisire la regolarità contributiva (D.U.R.C.) del professionista affidatario ed il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché con l'acquisizione della dichiarazione di non incompatibilità in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse, ovvero di assunzione del relativo impegno contrattuale per il quale, dal momento dell'aggiudicazione (in questo caso dal momento dell'affidamento dell'incarico) e fino al collaudo, di non accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa affidataria, nonché, una volta conosciuta appunto l'identità dell'aggiudicatario, di segnalare

l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Visto il D.lgs. 267 del 18.08.2000 nonché il vigente decreto sindacale con il quale si attribuiscono ai Responsabili dei servizi le competenze in materia di atti di gestione;

Richiamata la vigente normativa che regola l'affidamento per la fornitura di beni e servizi in economia;

Precisato che:

- trattasi di incarico professionale per il coordinamento in fase di esecuzione;
- i prezzi saranno quelli di cui al preventivo di parcella del offerto dal professionista individuato,
- le specifiche tecnico-prestazionali e le modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi sono quelle indicate nel capitolato prestazionale agli atti del Comune, in base alle vigenti normative in materia,
- la prestazione dovrà essere iniziata e regolarmente terminata esclusivamente in base alle indicazioni del Responsabile del Procedimento nonché del servizio preposto,
- i pagamenti saranno effettuati solo dopo la regolare certificazione del Responsabile del Procedimento previo presentazione di apposita fattura,
- la penalità in caso di ritardo o inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno subito dall'amministrazione, viene quantificata nella misura stabilita nel disciplinare d'incarico (contratto) che verrà successivamente sottoscritto tra le parti, il cui schema, anche se non materialmente allegato al presente atto, depositato agli atti del comune ne fa parte integrante e sostanziale,
- il professionista/studio professionale affidatario si obbligherà di effettuare ulteriori prestazioni, sempre rientranti nell'oggetto contrattuale, alle stesse condizioni della presente determinazione nel limite del 20% del preventivo,
- la stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di inadempimento;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

Visto l'art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;

Visto il T.U.E.L. ;

Tutto ciò considerato

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di approvare la procedura di affidamento relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi al "recupero edilizio per il miglioramento strutturale alle azioni sismiche della palestra della scuola primaria Edmondo De Amicis del capoluogo, mediante affidamento diretto esterno all'amministrazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo;

2. di stabilire che l'affidamento dell'incarico verrà decretato comunque con valutazione della congruità dei prezzi offerti, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché con l'acquisizione della dichiarazione di non incompatibilità in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse, ovvero di assunzione del relativo impegno contrattuale per il quale, dal momento dell'aggiudicazione (in questo caso dal momento dell'affidamento dell'incarico) e fino al collaudo, di non accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa affidataria, nonché, una volta conosciuta appunto l'identità dell'aggiudicatario, di segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere;
3. di stabilire che i rapporti tra il nuovo professionista e il committente saranno regolati con apposito disciplinare d'incarico (contratto) che verrà successivamente sottoscritto tra le parti, il cui schema, anche se non materialmente allegato al presente atto, depositato agli atti del comune ne fa parte integrante e sostanziale,
4. di prenotare la spesa corrispondente all'importo a base di gara, pari a € 5.000,00 (contributo Integrativo, IVA al 22 % e ogni altro onere compreso), con imputazione al seguente capitolo:
 - 10201 "Adeguamento simico palestra comunale GC.29_2020 E.3022" – Codice di Bilancio n. 06.06-2.02.01.04.002 – Esercizio Finanziario 2021,
5. di dare atto che la somma verrà formalmente impegnata al capitolo di bilancio sopra riportato, con il provvedimento di affidamento definitivo.

La presente diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, c.4 del d. Lgs n. 267/2000.


IL RESPONSABILE DI AREA
Bortoluzzi Giancarlo

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza della seguente determinazione per quanto di competenza, di cui si propone l'adozione.
Addì, 12-01-2021


Il Responsabile di Istruttoria

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell' art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

Li, 12 GEN 2021


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Tocchet Silvia